

COMUNE DI MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONDOVI' E L'ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "GEA ODV" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIATORI
DELLO STESSO MONDO" – INIZIATIVA REGIONALE SUL TEMA DEL BENESSERE
ANIMALE NEL CONTESTO SOCIALE.**

L'anno 2025, il mese di ottobre, il giorno ---- con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto n. 15, codice fiscale 00248770042, qui rappresentato dal-----, nato a -----, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente.

E

l'Ente del terzo settore denominato G.E.A ODV con sede in Villanova Mondovì (CN), Via VI Novembre n.24 C.F./P.IVA. 93055240043, nella persona del legale rappresentate e Presidente _____, nata a _____ () il Cod.Fisc. _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore":

- all'art. 2 riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- il codice definisce i principi e le modalità di sottoscrizione di accordi tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare accordi, sono:
 - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);
 - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c. il poter dimostrare *“adeguata attitudine”* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari;

dato atto che:

- la Regione Piemonte ha emesso il bando di finanziamento denominato *“Iniziativa Regionale sul tema del benessere animale nel contesto sociale”*, finalizzato a promuovere la tutela, sul territorio regionale, degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconoscere alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- il bando intendeva finanziare iniziative che prevedono progetto a sostegno di campagne educative, formative-informative sul *“possesso responsabile dei cani”*. In generale i progetti possono prevedere attività di informazione, di formazione ed educazione afferenti alle seguenti macro aree:
 - a) etologia animale e possesso responsabile;
 - b) adozioni e affidi temporanei nei canili;

c) contrasto al maltrattamento degli animali.

- il bando prevedeva che il progetto fosse presentato da Comuni singoli e associati; gli enti appartenenti al mondo del terzo settore possono partecipare in qualità di co-progettatori e/o co-realizzatori, dimostrando di svolgere, all'interno dello statuto, attività connesse al benessere degli animali. In caso di partenariato o di co-realizzazione con ETS il comune proponente sarà comunque sempre unico responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'amministrazione regionale.
- si è ritenuto opportuno aderire al bando "Iniziativa Regionale sul tema del benessere animale nel contesto sociale" al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi di etologia animale e possesso responsabile dei cani, modalità su adozioni e affidi temporanei nei canili e contrasto al maltrattamento degli animali con ricadute positive previste in materia di abbandono, maltrattamento degli animali e incentivazione delle adozioni.
- le associazioni Gea 2 ETS e Gea ODV hanno dichiarato la disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto come partners del Comune di Mondovì, in sede di candidatura al Bando di finanziamento "Iniziativa Regionale sul tema del benessere animale nel contesto sociale", ed in particolare: l'associazione Gea 2 ETS con sede in San Michele Mondovì(CN), Via San Paolo 2/A, C.F./P.IVA. 03857850048, ha sottoscritto dichiarazione di disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di organizzatore del corso e delle serate informative; l'associazione Gea ODV con sede in Villanova Mondovì (CN), Via VI Novembre n.24, C.F. 93055240043, ha sottoscritto dichiarazione di disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di redattore del libricino informativo e concedente dello spazio del canile Rifugio 281 per le attività proposte.
- in data 30/07/2025 la Regione Piemonte ha comunicato l'assegnazione di un contributo pari ad € 4.000,00 per la realizzazione del suddetto progetto che prevede:
 - a) CORSO DI FORMAZIONE;
 - b) SERATE PUBBLICHE INFORMATIVE;
 - c) REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI FORMATIVI.
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 42406 del 02/10/2025, l'associazione GEA ODV ha dichiarato la disponibilità, come richiestole dall'Ufficio Ambiente, a realizzare il progetto come partner del Comune, con le modalità sopra descritte e ammesse dal Bando, mediante l'assegnazione alla stessa del contributo in oggetto.
- l'associazione GEA ODV possiede il requisito di iscrizione al RUNTS, ha la previsione nello Statuto di attività statutarie coerenti con le finalità del progetto, ed ha esperienza in dette attività.
- la GEA 2 ETS opera sul territorio monregalese ed è già affidataria del servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi nel triennio 2024-2026, per il Comune di Mondovì.

- con DGC n. ----- del ----- il comune di Mondovì ha approvato il progetto ed il presente accordo, pertanto risulta allo stato necessario definire più compiutamente e dare veste formale agli impegni che legano i vari partner del progetto.

tutto quanto richiamato e premesso

Comune e GEA ODV convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune e GEA ODV approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale e dell'accordo di partenariato, già siglato giusta Delibera di Giunta Comunale n. ----- del -----, il Comune si avvale dell'attività di GEA ODV, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività dettagliatamente descritta al successivo art. 4.

Articolo 3 – Finalità

Le finalità del progetto “VIAGGIATORI DELLO STESSO MONDO”:

- 1) Formazione dei cittadini con il corso di formazione “Nel mondo del cane” sui temi dell'etologia animale e possesso responsabile.
- 2) Serate pubbliche informative in materia di adozioni, affidi temporanei nei canili, prevenzione abbandoni.
- 3) Realizzazione e distribuzione di opuscoli formativi quale narrativa su sterilizzazioni, responsabilità e convivenza uomo-cane.

Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione

L'associazione GEA ODV si occuperà della realizzazione del progetto in oggetto per tutte le attività previste, compresi gli affidamenti dei servizi necessari, tra cui quello relativo al corso e alle serate informative che saranno tenute da GEA 2 ETS, anch'essa partner del progetto.

Articolo 5 – Durata

La convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione e fino al termine del relativo progetto e delle attività descritte al precedente articolo 4 e comunque non oltre il

31/12/2025 salvo proroghe.

Articolo 6 – Trasferimento risorse finanziarie e rendicontazione delle spese.

L'associazione provvedere a sostenere le spese mediante affidamenti delle attività previste dal progetto; dovrà fornire al Comune i giustificativi di spesa conseguenti. La presente convenzione prevede il solo rimborso in favore di GEA ODV delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'importo massimo di € 5.000,00 da erogarsi con le seguenti modalità:

- acconto di € 1.000,00 a seguito della stipula della presente convenzione, per consentire l'avvio delle attività;
- saldo pari ad € 4.000,00 (comunque non superiore alle spese rendicontate e ammesse), a seguito di ricezione della relazione illustrativa delle attività svolte e del rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

La liquidazione del saldo avverrà sulla base della documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute e documentate a mezzo di fatture e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relativi a tutte le spese, debitamente quietanzati a mezzo di pagamenti tracciabili.

I trasferimenti verranno erogati dietro presentazione di note credito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 legge 266/1991.

Le fatture/documenti di spesa per essere considerati validi ai fini della rendicontazione dovranno riportare il codice **CUP: C99I25001370006**, il **CIG** e la dicitura **INIZIATIVA REGIONALE SUL TEMA DEL BENESSERE ANIMALE NEL CONTESTO SOCIALE - ANNO 2025**.

Articolo 7 – Verifiche e miglioramenti

Il progetto sarà seguito e coordinato dal Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese del Comune di Mondovì

Il Progetto verrà verificato periodicamente in collaborazione tra le parti ed in base agli esiti, potranno essere apportate le modifiche ritenute necessari per la miglior realizzazione del progetto.

Articolo 8 – Responsabilità

L'associazione GEA ODV dichiara di essere in regola con le disposizioni relative alle

coperture assicurative a norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, per i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione GEA ODV è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione ODV realizzerà il progetto nel rispetto del Bando Regionale, compreso il raggiungimento dell'importo minimo di spesa stabilito a pena del riconoscimento del contributo.

L'Associazione dovrà restituire le somme percepite in caso di mancata erogazione del contributo regionale per causa imputabile all'Associazione.

Il Comune di Mondovì è l'unico responsabile dell'attuazione del progetto nei confronti di Regione Piemonte.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte da GEA ODV.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora GEA ODV violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora GEA ODV venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune e l'associazione GEA ODV si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione queste, esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione, deferiranno la controversia all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e GEA ODV rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 – Spese

Le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono poste a carico dell'associazione che se le assume.

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo di partenariato e del presente accordo, nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal citato regolamento.

Relativamente alla gestione dei dati dei beneficiari del progetto e delle attività di formazione, l'Associazione GEA ODV verrà nominata “responsabile esterno” per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.